



COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA POLIZIA LOCALE SEGRETERIA E SUAP

=====

DETERMINAZIONE N.10 DEL 28-04-2020.

=====

Oggetto: Affidamento servizio di prelievo, confezionamento,
trasporto e smaltimento rifiuto speciale - Deter=
mina a contrarre e impegno di spesa

=====

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile, nella
Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

lì 28-04-2020

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;

AREA POLIZIA LOCALE SEGRETERIA E SUAP

Oggetto: Affidamento servizio di prelievo, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuto speciale - Determina a contrarre e impegno di spesa

Codice Identificativo Gara: ZF12CD4960

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale Segreteria e SUAP

Premesso che con nota pervenuta il 3 febbraio 2020 il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Castignano ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti sul letto e in prossimità del fosso Retemura precisamente a ridosso del pontino posto sulla strada provinciale 22 Cossignano - Carassai – Valdaso, in territorio del comune di Cossignano;

Atteso che il responsabile dell'ufficio polizia locale ha effettuato specifico sopralluogo per valutare la tipologia dei rifiuti e dallo stesso è emerso che si tratta di materiale vario contenuto in parte in bustoni neri di plastica con rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti di diversa natura quale materiale isolante, batterie e altro da verificare in sede di recupero;

Pertanto in questi casi il Sindaco, attraverso gli organi di vigilanza del Comune o su segnalazione di cittadini, effettua il procedimento di accertamento della violazione del divieto di abbandono dei rifiuti ed in base alle proposte per lo stesso espresse dall'organo tecnico comunale, che indicano i materiali da rimuovere, il soggetto tenuto alla rimozione, la loro ubicazione, il tempo stimato necessario per la raccolta, trasporto e smaltimento in impianto o discarica autorizzata ed emette in base a tali elementi, che costituiscono motivazione del provvedimento, l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale dispone in conformità al ricordato art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Rilevato che sommarie indagini per individuare il responsabile dell'abbandono dei rifiuti non hanno avuto, in origine, esito positivo in quanto la zona interessata dall'abbandono dei rifiuti indicati si trova in zona rurale e scarsamente urbanizzata, non sono stati individuati testimoni dell'accaduto né riscontri di videosorveglianza sul posto;

Dato atto che la pericolosità dei rifiuti in materiale isolante risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene, e quindi, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica è necessario provvedere ad uno specifico e immediato procedimento di bonifica attraverso il risanamento dell'area in questione, consistente nell'accurata rimozione, ad opera di impresa abilitata, dei rifiuti contenenti sostanze pericolose;

Richiamato l'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 e s.m.i. il quale prevede il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo – e prescrive inoltre l'obbligo, per eventuali trasgressori, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;

Preso atto che gli accertamenti sopra richiamati, le cui indagini sono in corso da parte dell'organo di polizia che ha la titolarità del presente procedimento, non recano l'individuazione del soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti o di altri soggetti concorrenti, né rilevano dolo o colpa accertati a carico dei soggetti proprietari e/o titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

Rilevato che in rapporto alla possibilità di deterioramento dei rifiuti correlata alle avversità atmosferiche e all'area oggetto dell'abbandono (spazio attiguo al corso d'acqua Fosso Retemura) integrano una possibile fonte di inquinamento ambientale oltre che una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Considerato che si configura la necessità da parte di questo ente di provvedere alla rimozione e all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati che, per tipologia, in parte non rientra tra quelli classificati come RSU;

Considerato che l'intervento di rimozione non può essere rimandato ma piuttosto effettuato con urgenza in quanto possono aumentare i costi a causa del progressivo deterioramento del materiale oltre al rischio dal punto di vista igienico sanitario per l'ambiente e il corso d'acqua attiguo alla zona di abbandono dei rifiuti;

Atteso che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di ottenere un miglioramento della qualità dell'ambiente e che pertanto si deve procedere ad una bonifica dell'area in questione;

Dato atto che si rende necessario provvedere d'urgenza per motivi di igiene, sanitari ed ambientali al ripristino dello stato dei luoghi, con eventuale recupero delle somme anticipate per la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti in caso di individuazione del relativo responsabile produttore/detentore;

Considerato che una gran parte dei rifiuti abbandonati è assimilabile ai rifiuti solidi urbani, la stessa è stata avviata per lo smaltimento nel circuito ordinario di raccolta effettuato dalla PiceAmbiente quale gestore del servizio RSU per l'ente;

Evidenziato che, relativamente ai rifiuti speciali, il comune di Cossignano non ha disponibili uomini e mezzi per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla bonifica in oggetto, per cui si ritiene necessario e opportuno procedere all'affidamento a ditta esterna specializzata nel settore e con i requisiti di legge per effettuare il servizio di prelievo, riconfezionamento, trasporto e riconfezionamento di tale tipologia di rifiuti;

Richiamato il Codice degli appalti approvato con Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell'Area Polizia Locale Segreteria e SUAP;

Dato atto che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni sull'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento di servizi e forniture:

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in particolare il comma 2 che stabilisce: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- *art. 36 comma 2 - “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

- *art. 32 comma 14 - “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 prevede l'innalzamento da 1.000 euro a 5.000 euro della soglia dei cosiddetti micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Verificato che la fornitura oggetto della presente acquisizione non è stata artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni mediante affidamento diretto;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Premesso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Programma Ambiente di Monteprandone (AP) – P.I. 01292410444, per il prelievo, il confezionamento, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto speciale lana di roccia/vetro Codice CER 170603 – Classe pericolo HP7, depositato temporaneamente presso il deposito comunale di Via Cupa inaccessibile agli utenti;

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 21/03/2020 della ditta Programma Ambiente Srl di Monteprandone la quale offre il servizio per lo smaltimento con preventiva

raccolta e confezionamento del rifiuto speciale indicato (venticinque sacchi contenenti lana di roccia codice CER 17 06 03) al prezzo di Euro 1250,00 più iva comprensivo di tutta la documentazione di legge connessa con le operazioni da effettuare;

Ritenuta economicamente congrua e confacente alle esigenze dell'Ente l'offerta economica proposta dalla ditta Programma Ambiente Srl di Monteprandone (AP);

Dato atto che, per il corretto espletamento delle prestazioni, l'impresa appaltatrice dovrà fornire i mezzi, le attrezzature e i prodotti da utilizzare e a presentare apposita certificazione del servizio effettuato;

Considerato che la somma totale necessaria per effettuare il servizio di raccolta, confezionamento e smaltimento del rifiuto speciale materiale edile contenente sostanze pericolose, ammontante a Euro 1525= iva compresa, può essere imputata al cap. 1577 gestione residui;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, agli atti;

Richiamato altresì il disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che la determina a contrarre deve recare altresì la motivazione della mancata suddivisione in lotti, la quale, nel caso di specie, va ricollegata alla natura della fornitura che, per l'entità dell'importo e/o della prestazione, non risulta frazionabile in lotti;

Visto il Piano Triennale Anticorruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 03/02/2020 e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate;

Dato atto che:

- 1) non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- 2) che non vi siano controinteressati o che si è tenuto conto di essi;
- 3) che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;
- 4) che è conforme agli elementi tecnici specifici;

Dato atto che il contratto relativo al predetto bene non è soggetto agli obblighi di programmazione introdotti dall'art. 1, comma 505 della predetta legge n. 208/2015, trattandosi d'intervento unitario di importo inferiore ad euro 1.000.000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto che:

- è stato accertato preventivamente, con il servizio finanziario dell'Ente, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del Decreto Legge n.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n.102;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di formalizzare in un unico atto, in omaggio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento diretto della fornitura e il relativo impegno di spesa;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020/2022;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto,

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'affidamento del servizio tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, a Ditta esperta nel settore e che offra garanzie di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
- di affidare il servizio straordinario di prelievo, confezionamento, trasporto e smaltimento del rifiuto speciale lana di roccia/vetro Codice CER 170603 – Classe pericolo HP7, depositato temporaneamente presso il deposito comunale di Via Cupa inaccessibile agli utenti, alla ditta Programma Ambiente Srl con sede a Montepandone (AP) – Partita Iva 01292410444 - nonché di tutta la documentazione di legge connessa con le operazioni da espletare, al costo di Euro 1525,00 iva compresa;
- di impegnare la somma di Euro 1525,00 al capitolo 1577 gestione residui, dando atto che la somma sarà esigibile nell'anno 2020;

Codice Identificativo Gara (CIG): ZF12CD4960

- di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quanto segue:
Oggetto del contratto: Affidamento intervento di recupero e smaltimento rifiuti speciali;
Forma del contratto: invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Decreto legislativo n. 50/2016;
Fine del contratto: adempimento normativo a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgvo 50/2016;

- di formalizzare il rapporto contrattuale tra le parti mediante scambio di lettere commerciali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che, per l'adozione del presente provvedimento, sono stati rispettati i principi ed i criteri previsti dal Codice Anticorruzione;
- di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa;
- di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Il responsabile dell'Area
Polizia Locale Segreteria e SUAP
Commissario Tiziana Pieramici

Attestazione della copertura finanziaria della spesa

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei relativi impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile dell'Area
Economico Finanziaria e Amministrativa
Roberto De Angelis

=====
Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 08-06-21 e vi rimarrà fino al 23-06-21

Cossignano, lì 08-06-21
ALBO N. 225

IL MESSO COMUNALE
commissario Tiziana Pieramici

=====
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

=====
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 08-06-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA
commissario Tiziana Pieramici